

Tirocini formativi e di orientamento

Il servizio Aiati

Aiati supporta il Cliente nella definizione, gestione amministrativa e controllo del tirocinio. Il Cliente può essere un'Impresa o un Ente interessato ad ospitare uno o più tirocinanti. Il numero dei tirocinanti viene definito in relazione alle esigenze del Cliente ed al numero di dipendenti dell'organizzazione.

In particolare Aiati, in proprio e con l'ausilio di Società collegate:

- assiste il Cliente nella stesura della convenzione e del progetto formativo e nella gestione dei diversi adempimenti previsti dalla normativa (formalizzazione dell'addestramento, copertura Inail,...);
- effettua le comunicazioni di inizio e fine tirocinio;
- nomina il tutor ed effettua i controlli sulla regolarità del progetto;
- rilascia l'attestazione relativa al tirocinio svolto.

Aiati può inoltre supportare il Cliente nella selezione dei tirocinanti.

Alcune informazioni sui tirocini formativi:

Destinatari

L'Istituto del tirocinio formativo e di orientamento si rivolge ai giovani maggiori di 16 anni che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, inoccupati e in cerca di occupazione, disoccupati o occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo parziale.

Obiettivo

Il tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupazione dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso un'esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.

Durata

Il tirocinio formativo e di orientamento ha una durata massima di **sei mesi**.

Indennità di partecipazione

Il tirocinante ha diritto ad un'indennità di partecipazione, il cui importo deve essere esplicitato nella convenzione di tirocinio, non inferiore a **euro 400 lorde mensili, riducibili a 300 nel caso siano erogati i buoni pasto** o il servizio mensa o quando l'impegno giornaliero per il tirocinante non sia superiore a 4 ore. Ai fini fiscali, le somme percepite costituiscono reddito da lavoro dipendente.

Chi può ospitare i tirocinanti

I tirocinanti possono essere collocati presso persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata, detti soggetti ospitanti. L'impresa/l'Ente che vuole offrire un tirocinio presso una propria unità operativa deve garantire una serie di requisiti e rispettare una serie di vincoli. Il soggetto promotore deve individuare una figura di riferimento (tutor) che predisponga il progetto formativo, organizzi e monitori il tirocinio, rediga la certificazione finale. Parallelamente anche il soggetto ospitante dovrà nominare un responsabile del progetto formativo che affianchi il giovane sul luogo di lavoro.

Chi promuove i tirocini (soggetti promotori)

I tirocini possono essere promossi dai seguenti enti:

- istituzioni scolastiche ed enti accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle leggi regionali 22/2006 e 19/2007
- enti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla legge regionale 22/2006
- enti autorizzati nazionali ai servizi al lavoro ai sensi del d.lgs n. 276 del 2003
- comunità terapeutiche e cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali che si attivano per gli utenti dei loro servizi.

Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante:

- ha diritto a un'indennità di partecipazione, come sopra specificato
- può svolgere solo attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio che non comportino l'acquisizione di professionalità elementari
- può svolgere l'attività in ore notturne (tra le 23 e le 7) solo in presenza di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa per i minori, e a condizione che tale modalità di svolgimento sia giustificata dall'attività dell'azienda
- ha diritto alla sospensione - non computabile ai fini della durata del tirocinio - per maternità, malattia lunga o infortunio per una durata pari o superiore a 60 giorni o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante
- ha diritto all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
- durante lo svolgimento del tirocinio non perde lo stato di disoccupazione eventualmente posseduto
- deve attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, o riconducibili alla sfera privata.

Certificazione

Al termine del tirocinio il soggetto promotore deve rilasciare un'attestazione che riporti la sede e il periodo di svolgimento del tirocinio e un attestato delle competenze acquisite possibilmente con riferimento al Quadro Regionale degli standard professionali o, quando sarà istituito, al repertorio nazionale previsto dalla legge 92/2012 (art. 4 comma 67).

Milano, 12/1/15